

(N. 1994)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1957

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo, in cinque esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dell'accasermamento della Guardia di finanza, posta da tempo in rilievo e rappresentata in varie riprese agli organi responsabili, illustrata anche in Parlamento in sede di esame e di discussione al bilancio del Ministero delle finanze, presenta aspetti veramente preoccupanti, talchè si pone la necessità, ormai non più differibile, di porvi rimedio con l'attuazione di un programma che riduca in termini tollerabili la gravità della situazione stessa.

La molteplicità dei compiti istituzionali della Guardia di finanza, richiedendo una dislocazione capillare del personale su tutto il territorio nazionale ed, in modo particolare, al

confine alpestre e sul litorale, impone la necessità di assicurare una adeguata e decorosa sistemazione al personale stesso, impiegato, molto spesso, in zone impervie, isolate e malsane.

Purtroppo, per l'accasermamento di molti reparti, si è dovuto ricorrere a soluzioni di ripiego e ad adattamenti precari.

Nelle zone di frontiera, infatti, ove la Guardia di finanza svolge vigile azione non limitata, come è noto, al solo campo finanziario, numerosi reparti, specialmente sul confine jugoslavo, sono ancora sistemati in baracche provvisorie non rispondenti alle più elementari esigenze dell'igiene.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale situazione ricorre anche per non pochi reparti dislocati sul litorale.

Si consideri, inoltre, che di fronte a n. 656 caserme demaniali, vi sono ben 1.142 caserme situate in edifici privati, privi, in genere, dei requisiti necessari alla funzionalità dei reparti.

Molte di esse, poi, sono frazionate in più stabili ed utilizzano locali adiacenti alle private abitazioni, con grave pregiudizio della riservatezza del servizio e, quindi, con influenza negativa sull'andamento e sul rendimento di esso.

Oltre a tali gravi inconvenienti, è da porre in rilievo che, per fronteggiare i fitti degli immobili di proprietà privata destinati a caserme, grava sull'Erario la ragguardevole spesa annuale di circa lire 300 milioni, destinata ad aumentare gradatamente, oltre alle non indifferenti spese di manutenzione.

L'attuale situazione, quindi, è da considerare oltre che pregiudizievole per il servizio, eccessivamente onerosa per il bilancio dello Stato.

Non meno preoccupante è il problema dell'accasermamento dei reparti d'istruzione.

I locali disponibili, già insufficienti alle attuali necessità, non sono in condizione di far fronte alle maggiori esigenze che deriveranno dalle progettate modifiche nel sistema di reclutamento.

L'attuazione di tali modifiche, consistenti nell'aumento da 6 a 9 mesi del periodo di addestramento degli allievi finanziari e da 1 a 2 anni del corso d'istruzione per gli allievi sottufficiali, si rende indispensabile ed urgente ai fini del miglioramento qualitativo del personale del Corpo, in relazione ai compiti sempre più complessi derivanti dalla evoluzione del sistema tributario e dell'economia del Paese e alla necessità dell'adozione di mezzi tecnici per la repressione dei nuovi e più perfetti sistemi di frode.

Non è infine, fuor di luogo, per una completa valutazione della effettiva gravità del problema dell'accasermamento della Guardia di finanza, far presente che anche i comandi

territoriali della Capitale si trovano in una situazione precaria, in quanto dislocati in fabbricati non rispondenti alle loro esigenze e, per la insufficienza di locali, frazionati in vari stabili.

Alla soluzione, non più differibile, del complesso problema, non può provvedersi senza ricorrere a provvedimenti straordinari, tenuto conto che il Ministero dei lavori pubblici non potrebbe far fronte alla occorrente spesa con gli insufficienti stanziamenti del proprio bilancio.

A tutto ciò, si aggiunga la particolare situazione di svantaggio della Guardia di finanza nei confronti delle altre Forze di polizia e delle Capitanerie di porto, le quali possono contare, per norma di legge, rispettivamente sul contributo delle Amministrazioni provinciali o su particolari disponibilità di bilancio.

Si appalesa, pertanto, la imprescindibile necessità di provvedervi con apposita legge speciale che autorizzi la spesa occorrente.

Invero, il problema dovrebbe essere affrontato con criteri organici e lungimiranti.

Poichè, però, l'onere derivante dall'attuazione di tale programma ascenderebbe a parecchi miliardi, ci si rende conto della impossibilità di chiedere oggi al bilancio dello Stato un sacrificio così rilevante.

Si ritiene perciò di dover affrontare il problema in modo graduale, avviando la soluzione di esso in modo da realizzare, al più presto, le opere, di assoluta urgenza che saranno determinate, per ciascun esercizio, dal Ministro delle finanze.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene prevista l'autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo, da ripartirsi in cinque esercizi.

All'onere derivante dall'attuazione del provvedimento si provvederà, per l'esercizio 1957-1958, con adeguata riduzione del fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle località che saranno stabilite dal Ministro delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

## Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in cinque esercizi finanziari, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire

200 milioni per ogni esercizio a partire dal 1957-58.

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzabili in quelli successivi.

## Art. 3.

Alla copertura dell'onere, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.